



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO
DELL'UFFICIO LEGALE DEL COMUNE
DI CASTELLARANO**

**(approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n..... del...)**

Art. 1 ISTITUZIONE DELL'UFFICIO LEGALE

Art. 2 FUNZIONI CONTENZIOSE

Art. 3 FUNZIONE CONSULTIVA

Art. 4 ULTERIORI ATTIVITA' DELL'UFFICIO LEGALE

Art. 5 INCARICHI ESTERNI

Art. 6 RAPPORTI CON GLI UFFICI COMUNALI

Art. 7 DOMICILIAZIONE E SPESE VARIE

Art. 8 STATUS GIURIDICO

Art. 9 PRATICA FORENSE

Art. 10 COMPENSI PROFESSIONALI

Art. 11 INCOMPATIBILITA

Art. 12 ACCESSO AGLI ATTI

Art. 13 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 14 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 Istituzione dell'Ufficio Legale

1. E' formalmente istituito l'Ufficio Legale del Comune di Castellarano le cui funzioni ed attribuzioni sono disciplinate dal presente Regolamento.
2. L'Ufficio Legale, altrimenti denominato "Avvocatura Comunale", provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Castellarano secondo le norme contenute nel presente Regolamento.
3. L'Ufficio Legale è dotato dell'autonomia ed indipendenza caratterizzante la professione forense.
4. Le figure professionali da adibire all'Ufficio, in numero non superiore a 2 (due), sono individuate dal Segretario Generale prioritariamente tramite la valorizzazione delle Risorse Umane presenti nell'Ente, appartenenti alla categoria giuridica D ed aventi i requisiti prescritti per l'iscrizione all'Albo forense.

Art. 2 Funzioni contenziose

1. Spetta all'Ufficio Legale comunale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione Comunale, in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti tutte le Autorità Giudiziarie civili e penali (per la costituzione di parte civile), amministrative e tributarie e avanti ad ogni altro Organo Giurisdizionale.
2. L'azione e la costituzione in giudizio in cui è parte il Comune sono attribuite ad uno degli avvocati assegnati all'Ufficio Legale abilitato all'esercizio della professione forense ed iscritto negli elenchi Speciali annessi agli Albi Professionali di cui agli artt. 3 e 4 del R. D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
3. L'Avvocato comunale esercita le funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali è abilitato, sulla base dei provvedimenti con i quali viene decisa la proposizione o la resistenza nel contenzioso.
4. La resistenza o la costituzione in giudizio avviene ordinariamente su proposta del responsabile dell'Area competente nella materia in cui si controverte e con Decreto del Sindaco a cui spetta la rappresentanza processuale del Comune. Se trattasi di costituzione di parte civile in giudizi penali, la decisione di costituirsi spetta alla Giunta o al Sindaco che conferisce il mandato speciale.

5. L'Ufficio legale può sempre proporre, qualora ne ravvisi la necessità, la nomina di periti di parte e/o esperti sia interni che esterni all'Amministrazione.

Art. 3 Funzione consultiva

1. L'Ufficio Legale esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Sindaco, dagli Assessori e dal Segretario Generale. I Responsabili di Area, nelle materie di propria competenza, possono parimenti richiedere parere legale all'Avvocatura comunale. La richiesta di parere deve essere trasmessa, per conoscenza, al Segretario Generale dell'Ente.

2. Il parere è rimesso entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta e, nei casi urgenti, non prima di 10 (dieci) giorni, salvo che la materia da trattare non richieda particolari approfondimenti per i quali necessiti un termine maggiore.

Art. 4 Ulteriori attività dell'Ufficio Legale

1. L'Ufficio Legale comunale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 12 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, può fornire assistenza legale ad altri Enti o Comuni, previa stipula di apposite convenzioni, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti all'Avvocato.

2. All'Avvocato dell'Ente possono essere conferiti incarichi di collaborazione esterna da parte di altri Enti o Comuni. In tal caso il Comune – prima di rilasciare conseguente *nulla osta* – valuta che il conferimento dell'incarico non pregiudichi la prestazione lavorativa e non contrasti con gli interessi dell'Ente di appartenenza.

3. Le prestazioni di cui sopra non potranno essere svolte in presenza di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell'Amministrazione e nel caso vi sia nocumento per la normale attività dell'Ufficio Legale.

4. Su proposta del responsabile dell'Area competente, ovvero a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, l'Ufficio Legale può essere investito della cura di determinate controversie stragiudiziali ed essere autorizzato a concludere transazioni con le controparti interessate, quando ciò comporti benefici per l'Ente.

5. Le sentenze esecutive – favorevoli o di condanna – sono trasmesse, ai fini della loro esecuzione, al responsabile dell'area competente in materia.

Art. 5 Incarichi Esterni

E' consentito affidare incarichi a Professionisti Legali esterni qualora ricorrano le ipotesi e secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento.

Art. 6 Rapporti con gli Uffici Comunali (e norme procedurali per gli incarichi interni)

1. Al fine di assicurare idonee norme procedurali per il conferimento degli incarichi legali all'Avvocato dell'Ente, nonché l'efficace e tempestiva attività dell'Ufficio Legale, i soggetti incaricati di ricevere gli atti giudiziari notificati all'Amministrazione Comunale ed al suo Legale rappresentante, hanno l'obbligo di far pervenire una copia dell'atto notificato al responsabile dell'Area competente per materia.

2. Quest'ultimo, se non ritiene di dover emettere provvedimenti in via di autotutela, provvede immediatamente e, in ogni caso non oltre i successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione, ad inoltrare comunicazione istruttoria, con la quale propone al sindaco, l'adozione della decisione a resistere in giudizio. Alla suddetta comunicazione – se del caso – può essere anche allegata una breve nota con la quale si dà informazione all'Ufficio Legale circa l'opportunità di percorrere una strada transattiva della lite. In ogni caso alla proposta è allegato il fascicolo contenente gli atti e i documenti necessari alla difesa in giudizio, pena l'improcedibilità dell'istruttoria.

3. Il provvedimento è trasmesso – unitamente al fascicolo e/o agli atti allegati – all'Ufficio Legale, il quale acquisisce il mandato alle liti da parte del Sindaco e forma il fascicolo di causa, provvedendo alla restituzione degli atti originali all'ufficio di provenienza, dopo aver effettuato la riproduzione delle copie che necessitano per il deposito e per la costituzione in giudizio.

4. Solo nel caso in cui il suddetto Responsabile accerti il ricorrere dei presupposti di cui al precedente articolo 5, rimette gli atti alla Giunta Comunale, corredati dal parere dell'Avvocato comunale.

5. Gli Uffici Comunali hanno l'obbligo – anche quando il giudizio è in corso – ed anche in assenza di espressa richiesta, di riferire tempestivamente tutto quanto è a loro conoscenza e di rimettere all'Ufficio Legale tutti gli atti e i documenti necessari per la corretta impostazione o prosecuzione della lite, in tempo comunque utile per gli eventuali adempimenti processuali, onde scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero pregiudicare l'esito delle controversie e ledere gli interessi dell'Amministrazione. Essi sono anche tenuti a fornire, ove richiesti, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Ufficio Legale.

6. Gli Uffici Comunali si uniformano alle indicazioni direttive che l'Avvocato potrà emanare per

tutti gli adempimenti amministrativi che riguardino materie legali o che siano finalizzate a prevenire o a risolvere liti pendenti o potenziali.

7. Al fine di garantire l'adozione di ogni misura idonea ad assicurare il corretto e puntuale adempimento delle attività di cui ai commi precedenti, il responsabile dell'Ufficio Legale potrà inoltrare *report* periodici al Sindaco ed al Segretario Generale, con indicazione, per ciascuna causa o affare, degli elementi di criticità che non gli consentono l'adempimento delle attività legali e la corretta esecuzione del mandato.

8. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Avvocato provvede, in ogni caso, a segnalare, al Sindaco ed al Segretario Generale, le eventuali problematiche che insorgano nello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo. I suddetti Organi adottano i provvedimenti diretti alla rimozione delle cause che impediscono il regolare svolgimento delle attività legali.

Art. 7 Domiciliazione e spese varie

1. Per le cause in cui vi è l'obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza dell'organo giurisdizionale adito, al fine delle notifiche dei relativi atti giudiziari, l'Ufficio Legale comunale, in relazione alla valutata necessità di ricevere tempestivamente gli atti di causa, provvederà ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente. In tal caso al domiciliatario vanno corrisposti, attraverso gli Uffici Finanziari, i relativi diritti come previsti, dalle vigenti Tariffe Professionali.

2. L'Avvocato Comunale, per la tempestività del servizio e per le esigenze correlate all'economicità ed all'organizzazione del Comune, utilizzerà il proprio mezzo di trasporto, con diritto alle indennità ed ai rimborsi come disciplinati dal vigente regolamento Comunale sulle missioni.

3. Per le eventuali spese procedurali relative all'attività dell'Ufficio (notifiche, diritti di cancelleria, registrazione di atti giudiziari, rimborsi vari per spese anticipate, ecc.) si provvederà attraverso l'Economo Comunale.

4. All'Avvocato Comunale, in ogni caso, non spetta il rimborso forfetario del 12,5% per le spese generati sull'importo relativo a diritti ed onorari.

Art. 8 Status giuridico

1. L'Ufficio Legale è istituito e strutturato in modo che ne siano garantite l'autonomia e

l'indipendenza rispetto agli organi ed agli apparati amministrativi dell'Ente.

2. Ciascun Avvocato comunale abilitato all'esercizio della professione forense ed addetto in via esclusiva all'Ufficio Legale è iscritto nell'Elenco Speciale previsto dalla legge sull'ordinamento della professione forense, con oneri finanziari a carico dell'Ente.

3. L'Avvocato comunale esplica i propri compiti difensivi in piena autonomia ed indipendenza nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense.

4. La prestazione di lavoro dell'Avvocato comunale è svolta senza vincoli di orario, rispondendo ad esigenze di flessibilità tenuto conto della natura eminentemente professionale degli impegni e dell'attività degli Avvocati e della necessaria autonomia degli stessi.

5. Dall'autonomia e indipendenza discende che l'Avvocato risponde direttamente ed unicamente al Legale Rappresentante dell'Ente nell'espletamento del mandato professionale, anche se corrisponde con i Responsabili delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'esplicazione del mandato. Pertanto lo stesso incardinamento dell'Ufficio Legale nell'Area di staff del Segretario dell'Ente, cui compete l'espletamento delle attività amministrative gestionali, corrisponde ad una mera esigenza ordinativa organizzativa che non comporta alcuna gerarchia o subordinazione dell'Avvocatura Comunale rispetto ad essa.

6. L'attività cui l'Avvocato comunale è addetto consiste nell'assistenza, nella rappresentanza e nella difesa dell'Ente in sede giudiziale e/o extragiudiziale e/o consulenza legale in genere, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e comunque tali da non comportare assistenza legale propriamente detta.

7. La valutazione dell'Avvocato Comunale è svolta in forma distinta e separata e secondo criteri differenziati rispetto a quella dei dipendenti amministrativi ed è effettuata sulla base dell'attività professionale svolta.

8. L'Ente garantisce al professionista le risorse necessarie per l'aggiornamento professionale continuo, nonché la copertura assicurativa derivante dalla responsabilità professionale.

Art. 9 Pratica forense

1. Presso l'Ufficio Legale dell'Ente può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della

professione di avvocato.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo previsto per essere ammessi agli esami di Stato.

3. La pratica legale non dà diritto ad alcun compenso, salvo eventuale rimborso di spese vive e documentate che siano state effettuate in esecuzione di compiti ed attività dell'Ufficio.

Art. 10 Compensi professionali

1. Il personale direttivo assegnato all'Ufficio Legale che assume il ruolo di Avvocato comunale, oltre alle voci retributive ordinariamente spettanti in base al vigente CCNL ed il trattamento accessorio eventualmente definito in sede di contrattazione decentrata integrativa, ha diritto ai compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, mentre alcun compenso professionale è riconosciuto a seguito della definizione del giudizio con sentenza sfavorevole.

2. Sono assunti a parametro di riferimento per la corresponsione dei compensi professionali i valori minimi della "Tariffa Professionale Forense" di cui ai parametri previsti dal vigente D.M. in materia di tariffe professionali forensi.

3. I compensi, secondo i principi di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e ss.mm. ed ii., sono corrisposti nei seguenti casi:

- sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
- sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell'Ente siano state totalmente o parzialmente accolte. In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore dei Legali dell'Ente avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal Giudice.

4. Nel caso di pronuncia giurisdizionale che ponga, in tutto o in parte, le competenze di giudizio a carico della controparte soccombente, queste sono corrisposte in favore degli Avvocati dell'Ente in misura pari all'importo liquidato dall'Autorità Giudiziaria, previo recupero dalla parte soccombente. A tal fine, l'Avvocatura pone in essere tutte le azioni necessarie. Nel caso in cui il recupero delle suddette somme dalla controparte risulti inesigibile, compete agli Avvocati la minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale.

5. Nel caso di conferimento di incarico congiunto, in cui l'Avvocato dell'Ente sia affiancato da un professionista legale esterno, non spetta all'Avvocato comunale alcun compenso in quanto è da intendersi che le attività svolte in detta ipotesi siano qualificabili come mero supporto e collaborazione al professionista esterno. In ogni caso, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, si fa sempre riferimento alla parte di diritti ed onorari relativi alle attività effettivamente svolte.

6. Per "sentenza favorevole all'Ente" si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via definitiva (Giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica e altre) e quelle nei quali:

- sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'Ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;
- per gli atti transattivi, quando l'importo corrisposto alla controparte è inferiore alla metà di quanto richiesto, ovvero, nel caso in cui il Comune abbia ricevuto almeno il sessanta per cento (60%) di quanto richiesto e l'importo è ritenuto congruo dal responsabile competente.

7. Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciandosi o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ad altre formule analoghe.

8. Ai fini del presente articolo, le Ordinanze del Giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'Ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, sempre che non vengano annullate dal Giudice d'Appello.

9. L'impegno di spesa e la liquidazione dei compensi professionali sono adottati sulla base di apposita nota dell'Avvocato comunale relativa ai diritti ed onorari spettanti, mediante determinazione del responsabile della Struttura apicale di riferimento, sugli stanziamenti appositamente destinati alle spese per liti ed arbitrati del bilancio di previsione dell'Ente. I suddetti compensi non sono incompatibili con altre indennità e sono considerati, a tutti gli effetti, voce retributiva del rapporto di lavoro professionale prestato e, quindi, utile ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto. Detti compensi sono sottoposti alla disciplina contributiva e fiscale prevista dalla legge.

10. I compensi professionali sono corrisposti assieme alle competenze mensili con decorrenza a partire dall'effettiva immissione in possesso delle funzioni da parte dell'Avvocato comunale.

11. Il Sindaco può disporre sui compensi professionali le forme di controllo che riterrà opportuno, su tutte le pratiche o a campione, e potrà anche richiedere sulle parcelle predisposte dall'Avvocatura, l'apposizione del visto di conformità da parte del competente Ordine Professionale.

12. A norma dell'art. 27 del CCNL 14.9.2000, la contrattazione decentrata integrativa disciplina la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL 31.3.1999 dovuta all'Avvocato comunale, se investito della titolarità di posizione organizzativa.

Art. 11 Incompatibilità

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti Locali, si applicano, agli Avvocati Comunali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1933 n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato ex art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 12 Accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonchè al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti:

- gli atti e gli scritti difensivi e le relative consulenze tecniche;
- i pareri legali resi in relazione a liti potenziali in atto;
- la corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Art. 13 Disposizioni finali

1. Per quanto in esso non previsto si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 e ss.mm.ii. e nell'art. 27 del C.C.N.L. del 14.09.2000, nonchè i principi generali concernenti gli Avvocati iscritti nella sezione Speciale degli Avvocati delle Amministrazioni Pubbliche.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è depositato presso l'Ufficio del responsabile dell'area Amministrativa per 10 giorni consecutivi ed entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di Giunta Comunale.